NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI

Art. 10-bis

Speciali categorie di sanitari assunti in via Provvisoria

I primari, gli aiuti e gli assistenti, gia' di ruolo in ospedali coloniali e della Venezia Giulia, che hanno dovuto abbandonare il loro posto in conseguenza del Trattato di pace o per persecuzioni politiche, qualora ricoprano attualmente ed in via provvisoria un posto equipollente in ospedali metropolitani possono, con provvedimento delle amministrazioni su parere favorevole del sovraintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, essere confermati nel posto in via definitiva, purche' l'ospedale sia di pari categoria.

Versione in vigore dal 23 novembre 1951, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali
Estremi	Decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-949-1948/art-10-bis-speciali-categorie-di-sanitari-assunti-in-via-provvisoria/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it